

NOTIZIARIO N. 9 - 3 MARZO 2023

AMBIENTE E SICUREZZA



Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti (R.E.N.T.Ri.): aggiornamento.

pag. 3



Prevenzione incendi: nuova modulistica.

pag. 5

♦ **Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2023, riferito ai rifiuti gestiti nel 2022.**

pag. 6

♦ **Reach: aggiornata la lista delle sostanze estremamente preoccupanti.**

pag. 7

FINANZA AGEVOLATA



La Camera Di Commercio stanZIA 400.000 euro per l'efficientamento energetico delle imprese ravennati.

pag. 9

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Lavoro agile: prorogate al 30/6/2023 le disposizioni riguardanti i lavoratori "fragili" o genitori di figli minori di 14 anni.

pag. 11



Fondo Nuove Competenze: prorogata al 27 marzo p.v. la scadenza per la presentazione delle domande e esteso a tutto il 2023 il termine per la firma degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per realizzare percorsi formativi.

pag. 13

♦ **Tirocini formativi degli stranieri con permesso di soggiorno per studio: chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.**

pag. 19

♦ **Somministrazione a termine: prorogata al 30/6/2025 la possibilità di utilizzare anche oltre 24 mesi un medesimo lavoratore assunto dall'agenzia a tempo indeterminato.**

pag. 22

**REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE TRACCIABILITÀ RIFIUTI (R.E.N.T.RI.)
AGGIORNAMENTO**

Come noto il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità rifiuti, denominato R.E.N.T.Ri., che mira a garantire la tracciabilità dei rifiuti mediante documentazione digitale, il cui schema di decreto è stato notificato al Consiglio di Stato ed alla Commissione Europea in data 29/09/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 38 del 14/10/2022).

A fine dicembre il provvedimento ha terminato il suo periodo di “*stand still*” in Europa (ovvero novanta giorni di tempo concessi agli altri stati membri per presentare eventuali osservazioni al testo) e, avendo acquisito in data 20 dicembre anche il parere del Consiglio di Stato, avrebbe completato l’iter istituzionale propedeutico alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio di Stato però, nel dare parere “favorevole” al sistema ed al suo impianto normativo, ha rilevato alcune criticità meritevoli di approfondimenti e pertanto la pubblicazione del provvedimento, inizialmente prevista entro la fine del 2022, è stata posticipata.

Ad oggi inoltre non sono stati ancora definiti i decreti attuativi che regoleranno gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del sistema, sebbene lo stesso sia comunque operativo in forma sperimentale da giugno 2021.

Secondo quanto ad oggi previsto si segnala comunque che i soggetti tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. saranno:

- enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi;
- enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- chi opera in qualità di commerciante e intermediari di rifiuti pericolosi;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti).

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

Infine, le tempistiche per l’iscrizione al R.E.N.T.RI. decorreranno dalla data di entrata in vigore del provvedimento secondo gli scaglioni temporali di seguito riportati:

- a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto e dell'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

**PREVENZIONE INCENDI
NUOVA MODULISTICA**

Sono stati pubblicati sul sito della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno i nuovi moduli per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.

La nuova modulistica, istituita con Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 16 gennaio 2023 n. 1, sostituisce a partire dal 01 marzo 2023 quella precedentemente prevista e riguarda in particolare:

PIN 1-2023 - istanza di valutazione del progetto;

PIN 2-2023 - segnalazione certificata di inizio attività;

PIN 2.2-2023 - certificazione di resistenza al fuoco;

PIN 4-2023 - istanza di deroga;

PIN 5-2023 - istanza di nulla osta di fattibilità;

PIN 3-2023 - attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Resta invece invariata la restante modulistica non interessata dalla sostituzione in esame.

https://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?IdPage=737#ancora_1

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

**MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023,
RIFERITO AI RIFIUTI GESTITI NEL 2022**

Non essendo stato pubblicato alcun nuovo D.P.C.M. per la definizione di contenuti e scadenze del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD per l'anno 2023 nei tempi previsti dal dettato normativo (ovvero entro il 28/02) **si conferma che rimangono invariati sia il modello da utilizzarsi che i termini di presentazione da parte dei soggetti obbligati. Tale termine temporale però, essendo per l'anno corrente corrispondente ad un giorno festivo, slitterà al primo giorno feriale utile (2 maggio p.v.).**

Per quanto riguarda i soggetti obbligati alla presentazione del modello ricordiamo che si tratta di:

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- gestori di impianti di smaltimento/recupero;
- trasportatori conto terzi;
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione)
- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, Conai e Consorzi di filiera e soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
- produttori di AEE e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE).

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi.

Come ogni anno l'area tecnica dell'Associazione è a disposizione delle aziende, oltre che per fornire qualunque informazione al riguardo, per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni MUD: **le imprese che intendono avvalersi di tale servizio dovranno inviare la documentazione necessaria (copia dei registri di c/s e formulari di identificazione rifiuti relativi all'annualità 2022) entro il 30 marzo 2023 ai seguenti recapiti:**

Arianna Gavanelli



0544/280211



gavanelli@confimromagna.it

Si segnala infine che, per le aziende che negli anni passati hanno aderito al servizio di tenuta telematica del registro di carico e scarico per il tramite dell'Associazione, non sarà necessario l'invio di alcuna documentazione poiché la trasmissione della dichiarazione MUD 2023 verrà effettuata in maniera completamente automatica.

REACH
AGGIORNATA LA LISTA DELLE SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI

L'ECHA ha provveduto all'aggiornamento della Candidate List aggiungendo nove sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), a causa delle loro proprietà di pericolo.

Dette sostanze, elencate nella tabella di seguito, vengono di norma utilizzate nella formulazione di ritardanti di fiamma, vernici, inchiostri, toner, prodotti di rivestimento, plastificanti e nella produzione di cellulosa e carta.

#	Nome Sostanze	EC number	CAS number
1	1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxyl]bis[2,4,6-tribromobenzene]	253-692-3	37853-59-1
2	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol	201-236-9	79-94-7
3	4,4'-sulphonyldiphenol	201-250-5	80-09-1
4	Barium diboron tetraoxide	237-222-4	13701-59-2
5	Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof	--	--
6	Isobutyl 4-hydroxybenzoate	224-208-8	4247-02-3
7	Melamine	203-615-4	108-78-1
8	Perfluoroheptanoic acid and its salts	--	--
9	reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4(heptafluoropropyl)morpholine	473-390-7	--

La Candidate List aggiornata è disponibile sul sito di ECHA.

Detto aggiornamento comporta degli obblighi immediati per le aziende che producono o importano articoli contenenti tali sostanze. I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) inclusa in Candidate List hanno l'obbligo di trasmettere una scheda dati sicurezza all'utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi normativi (art. 31, comma 1 - REACH); I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una miscela non classificata come pericolosa hanno l'obbligo di trasmettere all'utilizzatore a valle o al distributore della miscela, su richiesta, una scheda dati sicurezza se la miscela contiene una sostanza presente in Candidate List in concentrazione individuale $\geq$ allo 0,1% (p/p) se non già previsto ai sensi normativi (art. 31, comma 3 - REACH); I produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli contenenti sostanze presenti in Candidate List in concentrazione $>$ allo 0,1 % (p/p) devono fornire le informazioni in loro possesso all'utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell'articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Inoltre, i produttori e gli importatori di articoli ai sensi del REACH hanno l'obbligo di notificare all'ECHA (entro i sei mesi successivi all'inclusione della sostanza in Candidate List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli se si verificano entrambe le condizioni: la sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso e la sostanza è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all'anno.

Infine, come noto, dal 5 gennaio 2021, attraverso notifica al Data Base SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products), devono essere trasmesse all'ECHA le informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze estremamente preoccupanti (presente in Candidate list del REACH) in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

**LA CAMERA DI COMMERCIO STANZIA 400.000 EURO
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE RAVENNATI**

Con l'allegato comunicato stampa del 1 marzo 2023 la Camera di Commercio di Ravenna rende noto lo stanziamento di 400.000 euro a fondo perduto in favore delle imprese del territorio per l'esecuzione di interventi volti a migliorare l'efficienza ed il risparmio energetico o per l'inserimento della figura dell'Energy manager in azienda.

Si evidenzia che lo sportello telematico per la presentazione delle istanze sarà attivo a partire dalle ore 10:00 del 6 marzo p.v. e che le domande saranno esaminate mediante specifica procedura valutativa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214



347/0972662



@ marangoni@confimiromagna.it

Dott. ssa. Benedetta Ceccarelli

0544/280216



338/6644525



@ ceccarelli@confimiromagna.it

Dott. Mauro Basurto

0544/280212



335/372511



@ basurto@confimiromagna.it

CAMERA DI COMMERCIO: PRIORITA' ALLA LOTTA AL CARO ENERGIA. STANZIATI 400 MILA EURO PER LE IMPRESE RAVENNATI

Al via le domande a partire dalle ore 10.00 del 6 marzo prossimo

Premialità per le aziende in possesso del rating di legalità, giovanili e femminili

Sostenere le micro e piccole imprese ravennati che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, dovuti anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19. Questo l'obiettivo della Camera di commercio di Ravenna che, in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, metterà a disposizione degli imprenditori contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione, in particolare, di beni e attrezzature strettamente funzionali all'efficientamento energetico e l'inserimento in azienda di un *energy manager*, che verificherà i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all'efficienza energetica e all'uso di fonti rinnovabili.

"In un momento così delicato e complesso come quello attuale è stato fatto uno grande sforzo per poter garantire il massimo investimento possibile per lo sviluppo del territorio e delle sue imprese". Così Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna, che ha aggiunto: "E' stata individuata, d'intesa con l'Ente camerale ferrarese ed i tavoli provinciali dell'imprenditoria, la lotta al caro energia quale priorità assoluta per il 2023. In attesa che venga portato a compimento l'iter di fusione tra i due Enti, ormai alle battute finali, la Camera di commercio di Ravenna non si è mai fermata ma, al contrario, il patrimonio di conoscenza, di "sistema a rete" e di sinergie con le categorie economiche acquisito in tutti questi anni la pone nella condizione di essere interlocutore privilegiato per tutte quelle imprese alla ricerca di "quote di opportunità", di un ventaglio di opzioni da utilizzare nel momento opportuno. Il lavoro – ha concluso Guberti – resta la vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo. Le istituzioni devono fare la loro parte, ma a creare il lavoro sono anzitutto le imprese, e compito di chi riveste funzioni pubbliche è rendere più agevole la loro attività e più favorevoli le ricadute sociali dei risultati economici".

400 mila euro, dunque, le risorse stanziare complessivamente dalla Camera di commercio di Ravenna, che, insieme a quelle gestite dall'Ente ferrarese insieme agli enti locali, consentiranno alle imprese del territorio di competenza della costituenda Camera, di richiedere, a partire dal prossimo 6 marzo, un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

1. **Interventi per l'efficienza e il risparmio energetico**, quali ad esempio impianti per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili, sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici, apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale, nuovi impianti funzionali all'attività dell'impresa che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al recupero di cascami di energia, sistemi di riuso degli scarti di produzione e dei fattori di produzione, investimenti mirati alla riduzione dei consumi idrici e riciclo dell'acqua;
2. **Interventi volti ad inserire la figura dell'Energy manager in azienda**
3. **Spese per formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy manager** per una risorsa interna all'azienda

Beneficiarie dei contributi, la cui intensità sarà del 60% rispetto alle spese con un tetto massimo di 5.000 euro (10.000 per gli impianti di autoproduzione di energia), sono le micro, piccole e medie imprese attive, che abbiano la sede legale e/o unità locali interessate dagli investimenti nella provincia di Ravenna e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando. Per maggiori informazioni: Ufficio Promozione e comunicazione della Camera di commercio di Ravenna (e-mail promozione@ra.camcom.it). Il bando e la relativa modulistica sono consultabili sul sito della Camera di commercio di Ravenna - www.ra.camcom.gov.it/news-eventi/bandoenergia2023

LAVORO AGILE**PROROGATE AL 30/6/2023 LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORATORI “FRAGILI” O GENITORI DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI**

La legge 24/2/23 n. 14 - in vigore dal 28 febbraio u.s. (giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 49), di conversione del d.l. n. 198/2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» - ha, tra l'altro, **prorogato al 30 giugno 2023 alcune misure dettate in materia di lavoro agile** ^[1] (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1/2023 e 21/2022); fino a tale data infatti, senza che sia necessaria la stipula di un apposito accordo individuale (previsto, di norma, dall'art. 19 della legge n. 81/2017 ^[2] - da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022):

- 1) i **lavoratori fragili** ^[3] - individuati dal decreto interministeriale 3/2/22 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022) - potranno continuare a svolgere la prestazione in questa modalità “*anche* (dopo il 31 marzo 2023, ex art. 1, c. 306, legge n. 197/2022, come modificato dall'art. 9, c. 4-ter, del d.l. n. 198/2022 ^[4]) attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento”;
- 2) i genitori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 14 potranno ricorrervi ^[5] (come peraltro successo fino al 31 dicembre 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022) **a condizione** che, contestualmente:
 - l'altro genitore lavori e non sia interessato da sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
 - la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

^[1] Al fine “di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, la legge n. 81/2017 ha introdotto e disciplinato il “lavoro agile” quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, c. 1).

^[2] Art. 19, legge n. 81/2017

Forma e recesso

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a

novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

^[3] “...i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (art. 26, c. 2, d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020).

^[4] Art. 9, c. 4-ter, d.l. n. 198/2022 (questo comma è stato inserito, in sede di conversione, dalla legge n. 14/2023)
Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

^[5] Art. 9, c. 5-ter, d.l. n. 198/2022 (questo comma è stato inserito, in sede di conversione, dalla legge n. 14/2023)
Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (il 31 dicembre 2022, N.d.R.), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge (tale disposizione è l'art. 90, commi 1 e 2, del d.l. n. 34/2020, sotto riportato ^[6], N.d.R.), è prorogato al 30 giugno 2023.

^[6] Art. 90, commi 1 e 2, d.l. n. 34/2020 (convertito dalla legge n. 77/2020)

Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

FONDO NUOVE COMPETENZE

**PROROGATA AL 27 MARZO P.V. LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E
ESTESO A TUTTO IL 2023 IL TERMINE PER LA FIRMA DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DI
RIMODULAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER REALIZZARE PERCORSI FORMATIVI**

Incremento della **dotazione finanziaria** di 180 milioni di euro e **scadenza dei termini prorogata al prossimo 27 marzo**, sia per la stipula degli **accordi collettivi** di rimodulazione dell'orario di lavoro (fatto salvo quanto più sotto riportato) sia per la **presentazione delle domande**.

Questi i principali contenuti dell'accluso decreto 24/2/2023 n. 31 del Commissario straordinario di ANPAL che interviene sull'Avviso, approvato con decreto n. 320/2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo nuove competenze, secondo quanto previsto dal d.l. del 22 settembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2022, sezione "FORMAZIONE").

Il decreto ANPAL esce in concomitanza con l'approvazione parlamentare della legge n. 14/2023 (in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" n. 49 del 27 febbraio 2023) - di conversione del d.l. n. 198/2022 (recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*») -, il cui art. 22-quater (modificando dal 28 febbraio u.s. l'art. 88, c. 1, del d.l. n. 34/2020) ha esteso al 2023 la possibilità per il Fondo nuove competenze di finanziare accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per realizzare percorsi formativi (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021, sezione "FORMAZIONE").

In tal modo - in base a quanto fa sapere ANPAL - «si apre una prima finestra per il finanziamento di tali intese, nell'ambito dell'avviso pubblico ancora aperto.

La somma di **180 milioni di euro** proviene dai residui della precedente edizione del Fondo, dovuti a rinunce, minori rendicontazioni oppure da tagli in sede istruttoria.

La riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro permette l'invio di nuove domande fino al **27 marzo 2023**. Il nuovo termine è stato fissato considerando le tempistiche legate all'ammissibilità delle spese (a valere sulla programmazione 2014-20 del Fondo sociale europeo) e ai tempi di realizzazione dei progetti.

L'intera somma iniziale di un miliardo di euro, a disposizione di questa edizione del Fnc, è stata appena esaurita in sede di prenotazione con le domande finora presentate, ferme comunque restando le risultanze della fase istruttoria ancora in corso».

Per informazioni, è possibile contattare Valentina Balzano (vbalzano@sviluppopmi.com) oppure Silvia Casali (scasali@sviluppopmi.com), tel. 0544-280280, di Sviluppo PMI.



Il Commissario Straordinario

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che istituisce l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020) e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale Europeo e Iniziativa occupazione giovani (2014-2020) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale Europeo, al Fondo di coesione e al Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo Europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale Europeo, il Fondo di coesione e il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 568/2016 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo Europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale Europeo, il Fondo di coesione e il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020

VISTO Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020, C(2020) 9323 del 15 dicembre 2020 e da ultimo con decisione C(2021) 6687 del 08 settembre 2021;

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19; 3

VISTO il Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che prevede, tra l'altro, che *“al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021 e 2022, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro*

e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi” e che “gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*” convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l’art. 4 che ha stabilito l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l’anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 09 ottobre 2022, attuativo dell’art. 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ed, in particolare, l’articolo 11-ter che, tra l’altro, prevede al comma 2, che “*con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANPAL, ...,sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo [Nuove Competenze]..., comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi”;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 settembre 2022, attuativo del citato articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, e, in particolare, l’articolo 1 che:

- al comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo per le nuove competenze per 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU affluite al PON SPAO;
- al comma 2 prevede che il rifinanziamento di cui al comma 1 opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e che i termini per la conclusione delle attività formative, da realizzarsi anche nel 2023, sono individuati da ANPAL fermi restando i termini per l’ammissibilità della spesa a valere sul FSE nel periodo 2014-20, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- al comma 3 prevede che eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione degli interventi oggetto delle intese, anche realizzate nelle annualità precedenti al 2022, possono ritornare nella disponibilità del Fondo per le medesime finalità di cui al comma 2;

VISTO il decreto del Commissario straordinario del 10 novembre 2022 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'accesso al Fondo Nuove Competenze seconda edizione, che riproduce i termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il disegno di legge A.S. 452, approvato dal Senato della Repubblica in data 15 febbraio 2023 e, definitivamente, dalla Camera dei Deputati (A.C. 888) in data 23 febbraio 2023, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”*, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale introduce l'articolo 22-*quater*, rubricato *“Proroga in materia di Fondo nuove competenze”*, che dispone che all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “, 2022 e 2023,”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in esito alla conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, il Fondo Nuove Competenze potrà provvedere al finanziamento delle specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritte anche dopo il termine del 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2023 è stato superato il miliardo di euro di importi richiesti con le istanze presentate ai sensi dell'Avviso sopra citato e che quindi sono state esaurite in sede di prenotazione le risorse assegnate per il rifinanziamento del Fondo dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 22 settembre 2022;

CONSIDERATO, altresì, che sulla base dei dati di attuazione della misura, alla data del presente decreto, si rilevano economie a valere sui precedenti stanziamenti del Fondo Nuove Competenze per 180 milioni di euro derivanti da rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende;

RITENUTO opportuno, alla luce dei dati finanziari sopra evidenziati e nelle more dell'entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo di proroga dei termini, al fine di dare continuità al Fondo Nuove Competenze e orientare gli operatori, posticipare il termine per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro nonché posticipare il termine per la presentazione delle istanze, fermi restando i termini per l'ammissibilità della spesa a valere sul FSE nel periodo 2014-20;

RITENUTO necessario modificare, conseguentemente, l'Avviso approvato con decreto del Commissario Straordinario di ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022;

Tanto premesso,

DECRETA

Art. 1

1. La dotazione finanziaria dell'Avviso approvato con decreto del Commissario Straordinario di ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove Competenze, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, è incrementato di 180 milioni di euro, a valere sulle economie emerse in riferimento agli interventi finanziati dal Fondo nelle annualità precedenti a quella corrente.
2. Al paragrafo 4, punto 3, dell'Avviso di cui al comma 1, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "27 marzo 2023".
3. Al paragrafo 5, punto 4, dell'Avviso di cui al comma 1, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "27 marzo 2023".
4. Restano invariate le altre disposizioni dell'Avviso vigente approvato con decreto ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022.

Raffaele Tangorra
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

Firmato digitalmente da

Raffaele Michele Tangorra

CN = Raffaele Michele
Tangorra
C = IT

**TIROCINI FORMATIVI DEGLI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO
CHIARIMENTI DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO**

Lo straniero già presente in Italia con un titolo di soggiorno in corso di validità per studio o formazione professionale può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2022) previste dal corso di studi o formazione per cui gli è stato rilasciato il permesso di soggiorno, ma anche attività di tirocinio non curriculare (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022), compatibilmente con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, senza dover rispettare i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 14, c. 4, del D.P.R. n. 394/1999.

Lo chiarisce l'acclusa nota 14/2/2023 n. 320 della Direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in risposta a una richiesta di parere sull'utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell'ambito di un tirocinio formativo.

La normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento – secondo l'INL –, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, per consentire loro di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all'inserimento lavorativo. La legge, tuttavia, distingue tra l'ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra Ue che si trovi all'estero. Infatti, in base all'art. 2 del D.M. 22/3/2006, «*ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento*», mentre per l'art. 3 dello stesso decreto ai «*cittadini non appartenenti all'Unione europea (...) residenti all'estero*» si applicano le norme previste dal D.P.R. n. 394/1999 con le procedure per il rilascio del nulla osta all'ingresso in Italia per finalità di formazione professionale.



All'Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia

All'Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna

e p.c.

Alla Direzione centrale per la tutela, la vigilanza
e la sicurezza del lavoro

Oggetto: tirocini formativi di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio.

È pervenuta alla scrivente una Direzione richiesta di parere sull'utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell'ambito di un tirocinio formativo.

In particolare, si chiede di chiarire se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e se lo stesso consenta, altresì, di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all'inserimento lavorativo, entro gli stessi limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espressa con nota prot. n. 481 del 14 febbraio 2023, si osserva quanto segue.

La normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

La legge opera, tuttavia, una distinzione tra l'ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia – ad esempio, come nel caso in esame, con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio – da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all'estero.

In forza dell'art. 2 del D.M. 22 marzo 2006, infatti, *“ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini*

formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142...”, diversamente dall’ipotesi di cui all’art. 3 dello stesso decreto relativa ai “cittadini non appartenenti all’Unione europea (...) residenti all’estero” nei confronti dei quali “trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334”.

Nel caso di specie, nel quale il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), pertanto, si ritiene che lo stesso possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.

Analogamente lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, **compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso**, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.

IL DIRETTORE CENTRALE



~~D. Papa~~
D. Papa
ISPETTORATO
NAZIONALE DEL
LAVORO
14.02.2023 15:00:03
GMT+01:00

**SOMMINISTRAZIONE A TERMINE
PROROGATA AL 30/6/2025 LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE ANCHE OLTRE 24 MESI UN
MEDESIMO LAVORATORE ASSUNTO DALL'AGENZIA A TEMPO INDETERMINATO**

Con l'aggiunta del nuovo comma 4-bis all'art. 9 del d.l. 29/12/2022 n. 198 (recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»), la legge di conversione 24/2/2023 n. 14 - in vigore dal 28 febbraio u.s. (giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" n. 49) - ha modificato l'**art. 31, c. 1., del d.lgs. n. 81/2015** ^[1], e previsto che il seguente periodo abbia **efficacia** (non più fino al 30 giugno 2024 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2022 -, ma) **fino al 30 giugno 2025**: «**Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.**».

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione - giova evidenziarlo - possono essere inviati in missione, sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori, **senza obbligo di causale** ^[2] (circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2018).

^[1] **Art. 31, c. 1, d.lgs. n. 81/2015** (come modificato, dal 28 febbraio 2023, dall'art. 9, c. 4-bis, del d.l. n. 198/2022, inserito dalla legge di conversione n. 14/2023)

«Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al ~~30 giugno 2024~~ **30 giugno 2025**».

^[2] **Le causali** - ex art. 19, c. 1., d.lgs. n. 81/2015, come modificato: 1) con l'introduzione di quanto indicato alle seguenti lettere **a)** e **b)**, con decorrenza 14 luglio 2018, dal d.l. n. 87/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 16, 17 e 23 del 2018); 2) con l'introduzione di quanto indicato alla lettera **b-bis)**, con decorrenza 25 luglio 2021, dalla legge n. 106/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2021) - **sono**: "**a)** esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori"; "**b)** esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria"; "**b-bis)** specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51" (tali contratti sono quindi quelli: "nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria").